

# Sacchetti e shopper di plastica: stop graduale dal 1 gennaio 2018



Il recente Decreto Legge Mezzogiorno (Cfr. D.L. 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.

Le novità introdotte e l'intero quadro normativo ora disciplinato all'interno del Codice dell'Ambiente rappresentano l'occasione per promuovere la corretta informazione a cittadini e imprese, per contrastare fenomeni di contraffazione che si sono registrati negli ultimi anni e che hanno esposto a pesanti sanzioni le nostre imprese.

**Di seguito, il quadro generale della norma relativa alle diverse tipologie di sacchetti di plastica**

In base al recente Decreto Legge Mezzogiorno (D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge 123/2017) sono 4 i diversi tipi di borsette per il trasporto:

**1) le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron:** quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura (spesso in uso nei supermercati accanto ai banchi di ortofrutta). Tali tipi di borse (si tratta della novità principale del Decreto 91/2017) sono oggetto di progressiva riduzione della commercializzazione: dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; percentuale che sale al 50% dal 1° gennaio 2020 ed al 60% dal

1° gennaio 2021.

**2) le borse di plastica biodegradabili e compostabili** secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002.

ATTENZIONE: biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Quindi un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato “biodegradabile”, ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta.

**I bioshopper conformi alla norma** recano indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432” (es. “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”). Invece, scritte quali “biodegradabile” (senza il termine “compostabile”) o “rispetta la normativa UNI EN 14855” non offrono garanzie di conformità ai limiti imposti dalla norma di riferimento, che è esclusivamente la UNI EN 13432:2002.

**3) le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna** a condizione rispondano a queste caratteristiche:

- con spessore della singola parete **superiore a 200 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

**4) le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna** a condizione rispondano a queste caratteristiche:

- con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il

30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

- con spessore della singola parete **superiore a 60 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.